



LAVORO Euroconference

Edizione di lunedì 25 marzo 2024

NEWS DEL GIORNO

[Istruttori e direttori tecnici: istruzioni Inps per la scelta del regime previdenziale](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Determinate le retribuzioni convenzionali per lavoro all'estero per il 2024](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[FIS e causale evento "contratto di solidarietà": le nuove codifiche Inps](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Consegna di atto tramite PEC e conoscenza dell'atto in essa contenuto](#)
di Redazione



Istruttori e direttori tecnici: istruzioni Inps per la scelta del regime previdenziale

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 20 marzo, n. 1190](#), fornisce indicazioni circa la facoltà concessa a istruttori e direttori tecnici di impianti e circoli sportivi di poter effettuare una scelta in merito al tipo di regime contributivo.

In base a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, viene riconosciuta una particolare possibilità.

Anche istruttori e direttori tecnici di circoli e società sportive sono, infatti, soggetti a partire dal 1° luglio 2023 all'obbligo di assicurazione al Fondo Lavoratori dello Spettacolo in ipotesi di lavoro subordinato nel settore dilettantistico, ed in ogni caso nei casi di attrazione nella sfera del professionismo.

Tuttavia, il citato articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021 riconosce una particolare facoltà a tali figure, che consiste di poter optare per la permanenza di iscrizione nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in caso di pregressa appartenenza a tale gestione.

In origine, l'esercizio della facoltà di opzione era esercitabile entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021; successivamente, tale termine è stato prorogato sino all'attuale scadenza del 30 giugno 2024.

Il messaggio Inps n. 1190/2024 precisa come tale scelta possa essere effettuata una sola volta nella carriera professionale dei lavoratori interessati e che, quindi, andrà ad impattare anche nei successivi rapporti di lavoro, non essendo ammessa quindi alcuna possibilità di eventuale e successiva revisione.

Sempre lo stesso messaggio Inps n. 1190/2024 contiene l'indicazione delle codifiche da utilizzare nel flusso UniEMens per la trasmissione dei dati inerenti alle figure in trattazione (istruttori e direttori tecnici) distinguendo tra le denunce aventi competenza a partire da novembre 2023, da quelle riferite ai periodi compresi tra luglio e ottobre 2023.



Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



Determinate le retribuzioni convenzionali per lavoro all'estero per il 2024

di **Redazione**

Pubblicato in G.U. n. 66 del 19 marzo 2024 il [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente le retribuzioni convenzionali per l'anno 2024.

Come ricordato dall'articolo 1 del citato Decreto, tali retribuzioni rispondono alle finalità previste dal D.L. 317/1987 in materia previdenziale, nonché da quelle contenute dall'articolo 51, comma 8 – bis, Tuir per quanto riguarda la sfera fiscale.

Sotto il profilo contributivo, le retribuzioni convenzionali aggiornate annualmente tramite decreto (e distinte per fasce di inquadramento e settore contrattuale di appartenenza) consentono di determinare il prelievo contributivo in ipotesi di prestazioni lavorative svolte all'estero (per effetto di rapporti caratterizzati da transnazionalità) in Paesi con i quali non siano previsti accordi bilaterali di sicurezza sociale, ovvero quelli previsti siano parziali (riguardo alle assicurazioni non coperte dai citati accordi).

Sotto il profilo fiscale, invece, l'articolo 51, comma 8 – bis, Tuir consente di determinare la retribuzione imponibile nei confronti di soggetti che, sebbene residenti fiscalmente in Italia, soggiornano all'estero per la maggior parte dell'anno.

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più

FIS e causale evento “contratto di solidarietà”: le nuove codifiche Inps

di **Redazione**

L’Inps, con [messaggio 22 marzo 2023, n. 1217](#), fornisce indicazioni in merito alle novità riguardanti le codifiche da utilizzare per il FIS con causale “*contratto di solidarietà*”.

Il messaggio riepiloga l’attuale disciplina che è frutto dell’universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale operata dalla Legge n. 234/2021, di Bilancio per l’anno 2022.

Attualmente, in ipotesi di ricorso al FIS con causale “*contratto di solidarietà*” è necessario utilizzare il CodiceEvento ASR, ed il codice conguaglio L002.

Con il messaggio n. 1217/2024 l’Inps rende nota l’unificazione delle codificazioni da utilizzare in ipotesi di ricorso al FIS, indipendentemente dalla tipologia di causale di intervento.

Per tale motivo, viene specificato che a partire dal periodo di competenza aprile 2024, le codifiche sino ad ora vigenti (ASR e L002) non dovranno più essere utilizzati.

In luogo di questi, dovranno essere utilizzate anche in ipotesi di ricorso al FIS con causale “*contratto di solidarietà*” le codifiche AOR quale CodiceEvento, L001 quale codice conguaglio, e A101 ai fini del versamento del contributo addizionale.

Master di specializzazione

Gestione e organizzazione dello studio e delle risorse umane

Scopri di più



Consegna di atto tramite PEC e conoscenza dell'atto in essa contenuto

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 22 gennaio 2024, n. 2212, ha stabilito che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (nella specie, era stata contestata la notifica, in quanto effettuata con un file con estensione "pdf" anziché 'p7m', priva di firma digitale e di attestazione di conformità).